

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1989

recante modifica della decisione 89/7/CEE che determina, per talune varietà di specie di ortaggi, il periodo di validità della loro ammissione ufficiale

(89/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo e quarto comma,

vista la domanda presentata dalla Spagna,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 70/458/CEE, l'ammissione ufficiale di varietà di specie di ortaggi concessa in uno Stato membro anteriormente al 1° luglio 1972 è valida sino al 30 giugno 1982 al più tardi;

considerando che la direttiva 88/380/CEE dispone quanto segue:

- nel caso di varietà per le quali l'ammissione è stata concessa anteriormente al 1° luglio 1972, oppure, relativamente alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, anteriormente al 1° gennaio 1973, la scadenza in questione può essere prorogata sino al 30 giugno 1990 per varietà individuali, qualora anteriormente al 1° luglio 1982 siano state adottate misure ufficiali organizzate a livello comunitario, al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo della loro ammissione o per l'ammissione di varietà da esse derivate;
- per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la scadenza del periodo di ammissione per talune varietà ammesse in detti Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1986 può essere parimenti fissata, su richiesta dei medesimi, al 30 giugno 1990;

considerando che, nella decisione 89/7/CEE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha elencato le varietà che rispondono alle

condizioni suesposte, stabilendo che la loro ammissione ufficiale è valida sino al 30 giugno 1990 al più tardi;

considerando che si è constatato che la varietà di carota « Royal Chantenay », ufficialmente ammessa in tre Stati membri, tra cui la Spagna, risponde anch'essa alle suddette condizioni; che essa deve essere pertanto aggiunta all'elenco delle varietà la cui ammissione ufficiale è valida, secondo la decisione 89/7/CEE, fino alla data sopra citata;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato della decisione 89/7/CEE, sotto la rubrica corrispondente alla specie *Daucus carota* L. (carota) sono inseriti, dopo i termini « Parijse Markt », i termini « Royal Chantenay ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 7 del 10. 1. 1989, pag. 25.